Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 maggio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1964, n. 291.

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1964, n. 94, recante modificazioni temporanee al regime daziario delle ghise da fonderia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1964, n. 94, recante modificazioni temporanee al regime daziario delle ghise da fonderia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sassari, addì 16 maggio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — GIOLITTI — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964, n. 292.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, concernente l'ordinamento dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 30 dicembre 1960, n. 1734;
Veduto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Presso l'Istituto « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista si svolgono:

a) corsi di durata biennale riservati a coloro che si trovano in possesso del diploma di abilitazione magistrale e a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea che consentono l'insegnamento nelle scuole secondarie;

b) corsi annuali, riservati ai privi della vista che sono in possesso di diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte;

c) corsi annuali, riservati ai vedenti che sono in possesso del diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica.

Art. 2.

Ai corsi di specializzazione si accede su domanda, mediante distinti concorsi per titoli.

Il Ministero della pubblica istruzione cura la redazione dei bandi di concorso, sentito il preside dell'Istituto « Augusto Romagnoli ».

Nello stesso bando il Ministero stabilisce il numero delle borse di studio da attribuire ai singoli corsi in relazione allo stanziamento di bilancio. Il bando suddetto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie; ai vedenti può essere attribuito un numero di borse di studio superiore ad un terzo di quelle disponibili per ogni tipo di corso nella ipotesi che ai privi della vista non possano essere attribuiti interamente i due terzi delle borse medesime.

Art. 3.

Ai corsi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 i privi della vista sono ammessi senza limite di numero.

Il numero dei posti riservato ai vedenti è stabilito, per ogni corso, dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del preside dell'Istituto, il quale terrà conto delle capacità recettive dell'Istituto stesso.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 2 è formata:

dal preside dell'Istituto « Augusto Romagnoli » che la presiede;

da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

da un ispettore centrale per l'istruzione elementare;

da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al segretario dell'Istituto « Augusto Romagnoli ».

La Commissione di cui al presente articolo è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione.

I criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti, per ciascun tipo di concorso, dalla Commissione giudicatrice.

Art. 5.

Sono iscritti al secondo anno del corso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 gli allievi che, a giudizio insindacabile del Collegio dei docenti presieduto dal preside, abbiano dimostrato, durante l'anno scolastico, sufficiente profitto e abbiano frequentato regolarmente le lezioni.

Art. 6.

Al termine di tutti i corsi di cui all'art. 1 gli allievi sostengono una prova scritta che verte sulle materie previste dai programmi di cui al successivo art. 10.

I candidati che hanno superato la prova anzidetta dovranno sostenere, davanti al Collegio dei professori presieduto dal preside, una prova orale riguardante gli argomenti che hanno formato oggetto della prova scritta.

In seguito al superamento delle prove anzidette e in base al profitto dimostrato nel tirocinio, gli allievi conseguono il diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

Art. 7.

Non è consentita l'ammissione ai corsi di specializzazione degli allievi che non abbiano potuto essere iscritti, a causa di insufficiente profitto, al secondo anno del corso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, o che, comunque, non abbiano conseguito, al termine dei corsi, il diploma di specializzazione, a meno che la mancata iscrizione al secondo anno del corso o il mancato conseguimento del diploma di specializzazione non siano stati determinati da gravi motivi di salute o di famiglia, debitamente comprovati.

Art. 8.

Il giudizio complessivo su ogni allievo, al termine dei corsi, è espresso con una delle seguenti qualifiche: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente. Il diploma di specializzazione è conferito a coloro che abbiano ottenuto una delle prime tre qualifiche.

Art. 9.

Cessa dal godimento del posto o della borsa di studio l'allievo il quale, nonostante due richiami ricevuti, continui a dar prova di scarso profitto o di indisciplina.

Cessa, altresì, dal beneficio di cui al precedente comma l'allievo che, senza giustificati motivi, non frequenti o frequenti irregolarmente i corsi.

Art. 10.

I programmi dei corsi di specializzazione sono distintamente stabiliti per ciascun tipo di corso e sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e sentito il parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I programmi dei corsi di specializzazione devono comprendere anche le materie di insegnamento attinenti all'educazione e all'istruzione dei minorati psichici privi della vista.

Art. 11.

Le tasse di ammissione e di frequenza relative ai corsi di specializzazione sono uguali a quelle stabilite per l'Istituto magistrale.

La tassa del titolo di specializzazione è di L. 200.

Per quanto concerne il pagamento delle tasse e l'esonero dalle stesse, si applicano le norme vigenti per gli Istituti secondari di istruzione.

TITOLO II

Art. 12.

Il preside riunisce periodicamente gli insegnanti e ne coordina le attività, che devono svolgersi in conformità delle direttive da lui impartite; compila note riservate sul profitto e sulle attitudini educative dei tirocinanti; stabilisce i calendari e gli orari dei corsi di specializzazione; presiede le Commissioni di studio e i gruppi di lavoro e di ricerca scientifica che agiscono nell'Istituto.

Art. 13.

L'insegnante di pedagogia svolge le lezioni teoriche di pedagogia differenziata; è preposto a tutte le attività di tirocinio, coadiuvato dagli insegnanti e dagli assistenti di tirocinio e ne riferisce al preside.

Art. 14.

Gli insegnanti di tirocinio vigilano sull'applicazione del metodo nelle classi, compilano note indicative sull'attività svolta dagli allievi dei corsi.

Gli insegnanti di tirocinio possono essere incaricati dal preside di partecipare ai gruppi di lavoro di ricerca scientifica.

Art. 15.

Gli assistenti di tirocinio coordinano le attività di assistenza nelle ore extrascolastiche degli alunni l'uno al reparto maschile, l'altra al reparto femminile, coadiuvano l'insegnante di pedagogia nelle esercitazioni pratiche.

Art. 16.

L'insegnante di psicologia dirige il gabinetto per gli studi di psicologia; presta opera di consulenza in favore degli alunni delle due sezioni dell'Istituto; partecipa ai gruppi di ricerca scientifica funzionanti presso l'Istituto; compila le schede sul profilo psicologico degli alunni.

Art. 17.

L'insegnante di pediatria presta opera di consulenza e di vigilanza pediatrica sugli alunni nelle due sezioni dell'Istituto, tiene lezioni di pediatria ai corsi di specializzazione; compila le cartelle mediche degli alunni, partecipa ai gruppi di ricerca scientifica funzionanti presso l'Istituto.

Art. 18.

L'insegnante di oculistica presta opera di rilevazione del grado di minorazione visiva degli alunni per determinare la loro destinazione alle classi più adatte; vigila sull'andamento generale dell'educazione degli alunni ambliopi; tiene lezioni ai corsi di specializzazione.

Art. 19.

L'insegnante di educazione fisica dirige e coordina le attività svolte nel campo dell'educazione fisica normale e correttiva degli alunni delle due sezioni; tiene lezioni di teoria dell'educazione fisica nei corsi di specializzazione.

Art. 20.

Agli incaricati degli insegnamenti della psicologia, della pediatria e dell'oculistica è fatto il trattamento economico degli incaricati di filosofia e pedagogia negli Istituti magistrali.

Gli incaricati hanno l'obbligo di diciotto ore settimanali di lezione.

Art. 21.

All'insegnante incaricato di educazione fisica è fatto il trattamento economico degli incaricati di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica. Il predetto insegnante ha l'obbligo di diciotto ore settimanali di lezione.

Art. 22.

Le maestre del giardino d'infanzia svolgono attività d'insegnamento e di assistenza agli alunni della scuola materna.

Art. 23.

Gli assistenti dell'Istituto di specializzazione hanno il compito di curare l'educazione degli alunni delle due sezioni nelle ore extrascolastiche, in stretta collaborazione con gli insegnanti preposti alle classi e con il personale insegnante e assistente preposto al tirocinio.

Gli assistenti devono fare vita interna e devono presentare al preside periodiche relazioni sull'andamento educativo dei gruppi di alunni ad essi affidati.

L'orario di lavoro, non inferiore alle otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie, è stabilito dal preside, in rapporto alle esigenze del convitto.

Art. 24.

L'istruttore tecnico pratico cura la preparazione dei tirocinanti per quanto concerne le attività di lavoro a scopo educativo; prepara il materiale didattico e ne è responsabile.

Art. 25.

I programmi di esami dei concorsi ai posti vacanti previsti dalla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, sono disposti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

TITOLO III

Art. 26.

La Commissione giudicatrice del concorso a posto di preside dell'Istituto « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è composta da un professore ordinario di Università, che la presiede, da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione e da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 27.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di insegnante di pedagogia, di insegnante e di assistente di tirocinio, di assistente e di maestra del giardino d'infanzia hanno la medesima composizione prevista dall'art. 26 ad eccezione del professore ordinario di Università che è sostituito dal preside dell'Istituto « Augusto Romagnoli ».

Le Commissioni sono presiedute dal funzionario del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 28.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi al posto di insegnante di didattica musicale, al posto di istruttore tecnico pratico e al posto di segretario dell'Istituto « Augusto Romagnoli » hanno la medesima composizione prevista dall'art. 27 ad eccezione dell'Ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione che è sostituito, nel concorso a posto di insegnante di didattica musicale, da un professore ordinario di musica e canto negli Istituti magistrali; nel concorso a posto di istruttore tecnico pratico, da un direttore di scuola di avviamento e, nel concorso a posto di segretario, da un professore ordinario di ragioneria negli Istituti tecnici commerciali.

Art. 29.

La Commissione giudicatrice del concorso a posto di bidello custode dell'Istituto « Augusto Romagnoli » è composta da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede e da altri due funzionari dello stesso Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 30.

Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 31.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1964

SEGNI

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1964, n. 293.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Meucci » di Napoli, già Scuola di avviamento professionale a tipo industriale.

N. 293. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Meucci » di Napoli, già Scuola di avviamento professionale a tipo industriale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1964, n. 294.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 294. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal comune di Novi Ligure (Alessandria), consistente in due lotti di terreno fabbricativo da adibire esclusivamente per la costruzione di un Centro di addestramento professionale, come da atto di donazione per notar Mario Borghero, rep. n. 17563, raccolta n. 5404 dell'8 febbraio 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1964, n. 295.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Salvatore Chindemi », di Siracusa.

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Salvatore Chindemi », di Siracusa, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1964, n. 296.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Gerolamo Vida », di Monticelli d'Ongina (Piacenza).

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Gerolamo Vida », di Monticelli d'Ongina (Piacenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1964.

Assegnazione di una qualifica d'impiego alle navi « Andrea Doria » ed « Impavido ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 20 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964, registro n. 1 Difesa-Marina, foglio n. 272, con il quale la nave « Impavido » è stata iscritta, dal 16 novembre 1963, nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 11 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964, registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 145, con il quale la nave « Andrea Doria » è stata iscritta, dal 16 febbraio 1964, nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerata l'opportunità di attribuire alle menzionate unità una classifica d'impiego;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Alle navi « Andrea Doria » ed « Impavido », di cui alle premesse, viene assegnata, a far tempo dalla data d'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, la classifica d'impiego, rispettivamente, di « Incrociatore lanciamissili » e di « Cacciatorpediniere lanciamissili ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1964

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1964
Registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 95

(4159)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1964.

Autorizzazione ad istituire, a norma dell'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del comune di Siena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la domanda in data 31 ottobre 1963, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ha chiesto di istituire il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli della città di Siena;

Vista la delibera n. 132 del 24 aprile 1963 della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena, relativa alla istituzione del mercato anzidetto;

Visto l'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, concernente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita, ai sensi dell'articolo 14 della legge sopracitata, con decreto ministeriale in data 2 settembre 1963, ed il Consiglio comunale di Siena;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ad istituire il mercato suddetto;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena è autorizzata ad istituire il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli della città di Siena.

Roma, addì 5 marzo 1964

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(4158)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per il personale degli alberghi della provincia di Torino a carattere annuale o stagionale e delle piccole aziende a paga fissa, le retribuzioni medie di cui alla allegata tabella subiscono le seguenti modifiche:

1) per gli alberghi a carattere annuale della provincia di Torino:

10% di riduzione sulle retribuzioni medie di cui alla tabella allegata;

2) per gli alberghi a carattere stagionale della provincia di Torino:

a) 15% di aumento delle retribuzioni medie di cui alla tabella allegata, se la durata della stagione o dell'impiego non supera due mesi;

b) 10% di aumento delle retribuzioni medie di cui alla tabella allegata, se la durata della stagione o dell'impiego è superiore ai 2 mesi;

3) per le piccole aziende a paga fissa, i contributi sono riferiti alla retribuzione stabilita dal contratto integrativo provinciale, maggiorata delle quote di vitto e alloggio determinata sulla base dei salari stabiliti a norma dell'art. 29 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 17 gennaio 1962.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia
(comprensive dei valori di vitto e alloggio, valutati complessivamente in L. 10.800 mensili)

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DI ALBERGHI				
	Lusso L.	1ª Categoria L.	2ª Categoria L.	3ª e 4ª Categoria L.	Locande L.
Personale di 1ª Categoria:					
Uomini oltre 20 anni	69.600	55.200	53.400	—	—
Donne oltre 20 anni	49.200	45.600	43.800	—	—
Personale di 2ª Categoria:					
Uomini oltre 20 anni	50.400	46.200	44.400	42.600	40.200
» da 18 a 20 anni	46.800	42.000	40.200	39.600	36.000
Donne oltre 20 anni	42.000	38.400	37.200	35.400	33.000
» da 18 a 20 anni	33.600	31.200	29.400	28.800	27.000
Personale di 3ª Categoria:					
Uomini oltre 20 anni	44.400	42.600	40.800	38.400	34.800
» da 18 a 20 anni	40.800	38.400	36.600	34.800	31.800
» da 16 a 18 anni	31.200	49.400	28.800	27.600	25.200
» inferiori a 16 anni	20.400	19.800	19.200	19.200	18.000
Donne oltre 20 anni	36.000	34.200	33.600	31.200	29.400
» da 18 a 20 anni	29.400	27.600	27.000	25.700	24.000
» da 16 a 18 anni	26.400	24.600	24.000	22.800	22.200

Note:

1) Per il personale femminile assunto con specifica qualifica maschile o che disimpegni, in modo prevalente e non provvisoriamente, le stesse mansioni del personale maschile la retribuzione media è quella della corrispondente qualifica iniziale;

2) La presente tabella si riferisce alle retribuzioni medie dei 12 mesi dell'anno.

Per quanto riguarda la gratifica natalizia o tredicesima mensilità, i rispettivi contributi saranno versati:

a) all'I.N.P.S. sull'effettivo ammontare della gratifica dopo la corresponsione della medesima;

b) all'INAIL ed all'INAM, sulla base dell'8 % della retribuzione media mensile per ciascuno dei 12 mesi dell'anno, risultante per le singole categorie di alberghi e pensioni;

3) Nel caso di modifiche dei valori di vitto e alloggio, stabiliti con decreto ministeriale per tutte le categorie di aziende alberghiere, le rispettive retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(4062)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1964.

Composizione della segreteria della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, che deferisce ad una apposita Commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti, in detta materia, dell'Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, per il quale il richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega effetto, in quanto applicabile, anche nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, che deferisce alla medesima Commissione di cui sopra anche i ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti in materia di marchi d'impresa;

Visti gli articoli 78 e 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1964, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione sopracitata per il biennio 1964-65;

Considerato che il dott. Enrico Cioncoloni, consigliere di 1ª classe nel ruolo dell'Amministrazione centrale già addetto all'Ufficio centrale brevetti e nominato segretario di detta Commissione con l'art. 3 del decreto ministeriale innanzi citato, è stato trasferito, a decorrere dall'11 marzo 1964, ad altro servizio del Ministero e che, perciò, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerato, altresì, che, a decorrere dalla stessa data sopra indicata, è stato assegnato all'Ufficio centrale brevetti, in sostituzione del dott. Enrico Cioncoloni, il dott. Giovanni Battista De Longis, direttore di sezione nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Battista De Longis, direttore di sezione nel ruolo dell'Amministrazione centrale, addetto all'Ufficio centrale brevetti, è chiamato a far parte della Segretaria della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, in sostituzione del dott. Enrico Cioncoloni.

In caso di assenza o impedimento, il dott. De Longis sarà sostituito dal dott. Pasquale Pace, direttore di sezione nel ruolo dell'Amministrazione centrale addetto all'Ufficio centrale brevetti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1964
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 298

(4032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella polare seconda », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 aprile 1964, i poteri conferiti all'avv. Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella polare seconda », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 30 aprile al 30 ottobre 1964.

(4137)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1964, il comune di Villafranca Tirrena (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.116.742, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4013)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964, il comune di Nizza di Sicilia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4044)

Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1964, il comune di Pace del Mela (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4045)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1964, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.730.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4046)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1964, il comune di Furnari (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4047)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963.

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1964, il comune di Belforte del Chienti (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.310.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4055)

Autorizzazione al comune di Mongiuffi Melia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1964, il comune di Mongiuffi Melia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.628.501, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4048)

Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964, il comune di Rometta (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.269.361, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4049)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1964, il comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.230.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4050)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1964, il comune di Camporeale (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.809.726, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4052)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1964, il comune di Ciminna (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.158.463, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4053)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1964, il comune di San Cipirello (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.283.311, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4054)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Militello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1964, il comune di Sant'Agata di Militello (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.643.994, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4051)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964, il comune di Casalincontrada (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 567.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4056)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1964, il comune di Eboli (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4149)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1964, il comune di Laureana Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4010)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1964, il comune di Cessapalombo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.348.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4012)

Autorizzazione al comune di Montecavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1964, il comune di Montecavallo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.227.342, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4013)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1964, il comune di Drizzona (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la coperutra del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4015)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Volongo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4016)

Autorizzazione al comune di Capralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Capralba (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4018)

Autorizzazione al comune di Ripalta Arpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Ripalta Arpina (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4019)

Autorizzazione al comune di Camisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1964, il comune di Camisano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4020)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1964, il comune di Tuili (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4021)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1964, il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4022)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1964, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4023)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1964, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4150)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1964, il comune di Carassai (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4024)

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1964, il comune di Bagnone (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4151)

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1964, il comune di Medea (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.697.731, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4152)

Autorizzazione al comune di Carrodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1964, il comune di Carrodano (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4153)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 28 aprile 1964, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Castel d'Ajano (Bologna) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4136)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, registro n. 30, foglio n. 32, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Merendino Ettore, avverso l'esito del concorso per un posto di vice-segretario supplente, presso la Scuola media di Carini (Palermo).

(4077)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

418° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 29 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 15 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1964, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 188, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Talco e Grafite Val Chisone, con sede in Pinerolo, alla concessione della miniera di grafite denominata « Dormigliosi », sita in territorio dei comuni di San Germano Chisone e Pramollo, provincia di Torino.

Decreto ministeriale 28 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 133, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Ditta Fratelli Bargero, S.p.A. Fabbriche di Calce e Cementi, con sede in Casale Monferrato, alla concessione di marna da cemento denominata « Velluta Chiodò », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 28 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 156, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società « Italcementi » Fabbriche riunite cemento, con sede in Bergamo, alla concessione di marna da cemento denominata « San Gaudenzio », sita in territorio del comune di Senigallia, provincia di Ancona.

Decreto ministeriale 12 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1964, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 308, con il quale alla Società in accomandita semplice « Florida di Petrovich & C. », con sede in Calzignano, provincia di Padova, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua termale per uso industriale nella località « Florida », del comune di Galzignano, provincia di Padova, per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 14 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1964, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 309, con il quale alla Società Mercurifera Italiana - S.M.I., con sede in Milano, è rilasciata la concessione del giacimento di mercurio e suoi minerali nella località « Le Bagnore », dei comuni di Santa Fiora e Arcidosso, provincia di Grosseto, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 14 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1964, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 65, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Podere delle Monache », sita in territorio del comune di Santa Fiora, provincia di Grosseto, e trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla S.p.A. Società Mercurifera Italiana - S.M.I., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 14 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1964, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 258, con il quale la quota di compartecipazione sulla concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Al piccolo Trieste », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, spettante ai signori Arturo, Ada ed Edoardo Brega fu Rinaldo, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla S.p.A. « Stabilimento termale albergo Milano e piccolo Trieste », con sede in Milano.

Per effetto del trasferimento suddetto la concessione è pertanto intestata al sig. Angelo Lorenzi fu Giovanni per una metà ed alla S.p.A. Stabilimento termale albergo Milano e piccolo Trieste per l'altra metà, rappresentati dal sig. Edoardo Brega fu Rinaldo, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 26 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1964, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 64, con il quale la concessione perpetua della miniera di fluorina e minerali di piombo, zinco e argento denominata « Torgola », sita in territorio del comune di Collio, provincia di Brescia, è intestata, a decorrere dal 14 febbraio 1963 alla « Prealpina Montefluoro » - Società per azioni industriale e finanziaria, con sede in Milano.

Decreto ministeriale 3 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1964, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 359, con il quale la concessione perpetua delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Ferrara », sita in località « Piazza Nizzola » del comune di Casamicciola Terme, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 19 febbraio 1963, ai signori Regina, Vittoria e Tommaso Mennella, tutti rappresentati dalla signora Mennella Regina, domiciliata in Casamicciola Terme, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 4 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1964, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 259, con il quale la quota di compartecipazione spettante al defunto contitolare sig. Giuseppe Pompei sulla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « L'Insuperabile »., sita in territorio del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 31 dicembre 1962, ai signori Renato, Teresa e Fernanda Pompei, facendo salvi i diritti di usufrutto uxorio della signora Maria Pompei.

Per effetto del trasferimento suddetto, la concessione succitata è intestata, con effetto decorrente dal 31 dicembre 1962, ai signori Antonio e Alfredo Pompei fu Francesco, nonchè ai signori Teresa, Fernanda e Renato Pompei fu Giuseppe, tutti rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Rionero in Vulture, provincia di Potenza.

Decreto ministeriale 17 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1964, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 302, con il quale il prof. ing. Albino Pasini, domiciliato in Roma, è dichiarato decaduto, con effetto decorrente dalla data del decreto stesso, dalla concessione perpetua delle sorgenti di acqua salso-iodica denominata « Pasini », in territorio del comune di Rivanazzano, provincia di Pavia.

Decreto del prefetto della provincia di Taranto 10 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Società r. l. Terme di Crispiano, con sede in Taranto, è accordata la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua medio minerale esistente nella località denominata « La Chiesa », del comune di Crispiano, provincia di Taranto per la durata di anni dieci dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 1° febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 65, con il quale alla Soc. per Az. Ceramiche Piccinelli, con sede legale in Varese e Stabilimenti in Mozzate Seprio, provincia di Como, ed ivi domiciliata agli effetti del provvedimento, è accordata per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di argilla refrattaria in località « Valle dei Preti », dei comuni di Limido e Mozzate, provincia di Como.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 9 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 43, con il quale alla S.p.A. Industria laterizi Val di Susa, con sede in Torino, è conferita per la durata di anni quattro, dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per argilla da laterizi denominata « Presse », nel territorio del comune di Villardora, provincia di Torino.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 13 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 67, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento « Callunghe » del comune di Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, intestata con decreto di trasferimento 29 maggio 1963 ai signori Buelli Renato e Marina, rappresentati dal primo di essi, elettivamente domiciliato in Tavernola Bergamasca, è ampliata, dalla data del decreto stesso, Ha 2.30.04, ad Ha 5.15.56.

(4138)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare dall'Amministrazione comunale di Boretto (Reggio Emilia) al prezzo simbolico di L. 1000, un complesso immobiliare sito in Boretto.

Con decreto ministeirale n. 300.8/70853 del 2 maggio 1964, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dall'Amministrazione comunale di Boretto (Reggio Emilia) al prezzo simbolico di L. 1000 il complesso immobiliare, sito in Boretto, costituito da un fabbricato comunale di due piani, composto di 14 vani (7 al piano terreno e 7 al 1° piano), con attigua area cortilizia; prospiciente la via Don Angelo Dosi, distinto nel catasto fabbricati del Comune col mappale n. 643 sub 1, giusta tipo di frazionamento n. 8 anno 1960-61, confinante a nord con la strada comunale via Don Angelo Dosi, ad est con ragioni Borettini-Pecorini, a sud con ragioni Pecorini e ragioni Manotti e Righi e ad ovest con restanti ragioni del Comune, che usufruisce di una servitù attiva di passaggio e svuoto su ragioni Pecorini per l'accesso alla strada comunale via Roma, del periziato valore di L. 3.000.000.

(4099)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1964, registro n. 13, foglio n. 133, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal vice procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Pascali Trento avverso il decreto ministeriale in data 24 febbraio 1961, col quale è stata disposta la di lui esclusione dal concorso per esame speciale per il conferimento di centotrentasette posti di procuratore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è stato respinto perchè infondato.

(4139)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento di consorzio di bonifica del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere, con sede a Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1964 al registro n. 4, foglio n. 308, il Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere, con sede a Roma, è stato dichiarato consorzio di bonifica ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con la denominazione di « Consorzio di bonifica e di irrigazione della media valle del Tevere ».

(4141)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Valpantena, in comune di Grezzana (Verona).

Con decreto 20 aprile 1964, n. 444/2, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Valpantena, segnato nel foglio XV, Sezione *B*, nel catasto del comune di Grezzana (Verona), al mappale 20½, della superficie di mq. 140, come risulta dalla planimetria rilasciata il 29 novembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4113)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lungo il torrente Baganza, in comune di Calistano (Parma).

Con decreto 21 aprile 1964, n. 451/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Baganza, segnato nel catasto del comune di Calistano (Parma), al foglio n. 25, mappali 258 (mq. 1210) e 259 (mq. 1170) di complessivi mq. 2380, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 aprile 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4114)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 8 febbraio 1964 dalla signora Miloc Alice in Lizzul, nata a Muggia il 20 ottobre 1910, residente a Trieste in via Boveto, 42, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Milocco;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Miloc Alice in Lizzul è ridotto nella forma italiana di Milocco

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 2 maggio 1964

Il vice prefetto reggente: PASINO

(4126)

Ripristino di cognome nella forma straniera

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3800-29-V del 26 maggio 1933, con il quale il cognome del sig. Agostino Kalc, nato a Trieste il 18 dicembre 1900 e qui residente al n. 82 di Gropada, venne ridotto in forma italiana di « Calzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda in data 9 marzo 1964, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Kalc »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3800-29-V del 26 maggio 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Agostino Calzi è restituito nella sua forma originaria di « Kalc ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 2 maggio 1964

Il vice prefetto reggente: PASINO

(4125)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli e per esami a venti posti di rettore aggiunto straordinario nel ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le disposizioni vigenti in materia di limiti di età, di riserve di posti e di preferenze per l'accesso alle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato con legge 15 giugno 1959, n. 430, sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Viste le leggi 1° agosto 1960, n. 853, e 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 1247, concernente il regolamento per l'accesso alla carriera direttiva dei Convitti nazionali, nelle parti non incompatibili con la citata legge 22 novembre 1962, n. 1678;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

1. *Disposizioni generali*:

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di vice rettore aggiunto straordinario nel ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali (coefficiente 260).

Le donne dichiarate vincitrici saranno assegnate esclusivamente al Convitto nazionale femminile di Anagni, nel limite di due posti.

2. *Disposizioni particolari per i cittadini di lingua tedesca*:

Dei suddetti posti, destinati agli uomini, tre sono riservati — ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1961, n. 1396, prorogato con successivo decreto 24 gennaio 1962, n. 46 — ai concorrenti che avranno superato, oltre alle prove di esame obbligatorie, quella facoltativa di lingua tedesca, di cui al n. 2) del successivo art. 6 e al programma indicato nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano valgono inoltre — ai sensi dell'art. 1 del decreto presidenziale 23 maggio 1960, n. 671 — le norme di cui al n. 3) del successivo art. 6 agli effetti del conseguimento dei posti riservati.

Le modalità per la formazione delle graduatorie del concorso sono indicate nel successivo art. 9.

3. *Disposizioni particolari per i cittadini italiani che conoscono la lingua francese, in applicazione dell'art.* 38, *secondo comma, dello Statuto speciale della Valle di Aosta, approvato con legge costituzionale* 26 *febbraio* 1948, *n.* 4.

I cittadini italiani che conoscono la lingua francese hanno facoltà di darne dimostrazione allegando alla domanda di ammissione al concorso — o, comunque, presentando entro il termine stabilito per la presentazione delle domande — la documentazione idonea: pubblicazioni in lingua francese, ivi comprese le opere manoscritte, traduzioni dall'italiano in francese, dal francese in italiano, saggi, commenti, recensioni, articoli su giornali e riviste; e ogni altro documento ritenuto utile.

La documentazione presentata è presa in esame dalla Commissione ai fini della valutazione dei titoli prevista dal successivo art. 4.

L'Amministrazione si riserva, ove lo ritenga opportuno, di accertare l'autenticità della documentazione prodotta.

Art. 2.

Requisiti generali - Deroghe ai limiti di età

1) Per l'ammissione al concorso, gli interessati devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo le deroghe di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo;

c) buona condotta (al cui accertamento provvede l'Amministrazione);

d) idoneità fisica all'impiego (per la quale l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

e) godimento dei diritti politici;

f) laurea;

g) abilitazione all'insegnamento delle discipline letterarie, o filosofiche, o pedagogiche, o storiche o scientifiche.

2) Non possono partecipare al presente concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica Amministrazione (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art. 128, secondo comma, citato testo unico);

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti medi;

e) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento medio (art. 19, legge 19 marzo 1955, n. 160);

f) gli insegnanti non di ruolo delle scuole secondarie che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di essa (articolo 19, legge 19 marzo 1955, n. 160).

3) Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, rivestano la qualifica di impiegati civili dello Stato (ivi compresi gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuole) di ruolo o di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 61 legge 5 marzo 1961, n. 90);

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e della Aeronautica militare che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

4) Il limite massimo di età è elevato:

a) nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati — sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare — per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel nuovo testo formulato con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465);

b) nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del compimento del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 (art. 5 regio decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 25);

c) *di due anni* per i coniugati, oltre ad un anno per ogni figlio vivente (art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542);

d) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti

la finanza statale, i quali siano stati soppressi (art. 12 legge 4 dicembre 1956, n. 1404; art. 2 n. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

e) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e per fatti di guerra, di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9 della legge nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367); per i mutilati e gli invalidi per servizio (art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474); per i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione (art. 1 decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467); per ogni altra categoria di mutilati e invalidi ai quali siano state estese le disposizioni vigenti per i mutilati e gli invalidi di guerra. Non sono ammessi a tale beneficio, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrata dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 367:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione e dei titoli

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare, a tal fine, domanda di ammissione, in carta legale da L. 200 *alla quale devono unire i documenti comprovanti i titoli* di cui al successivo art. 4 che ritengono opportuno presentare nel loro interesse (escluse le opere manoscritte o dattilografate, salva l'eccezione prevista dall'art. 1, n. 3).

Sia la domanda che gli eventuali titoli debbono pervenire al Ministero *entro quarantacinque giorni* a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti attestanti il possesso dei titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo (ad eccezione delle pubblicazioni).

Non sono ammessi riferimenti a documenti eventualmente già prodotti sia a questa che ad altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dei territori di confine possono fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici indicando, in tal caso, l'ufficio che li ha rilasciati o presso cui sono depositati.

Nella domanda di ammissione al concorso, da indirizzarsi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, ciascun aspirante deve inoltre dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la data ed il luogo di nascita, specificando quando è il caso, il titolo od i titoli, di cui al precedente art. 2, posseduti ai fini della deroga al limite massimo di età;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la laurea posseduta, l'Università o Istituto di istruzione universitaria presso il quale la laurea è stata conseguita e l'anno del conseguimento;

g) l'abilitazione posseduta o il titolo abilitante;

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal precedente art. 2, n. 2;

i) il domicilio e l'indirizzo al quale inviare comunicazioni occorrenti (le eventuali successive variazioni di domicilio devono essere tempestivamente comunicate al Ministero);

l) di accettare la destinazione a qualsiasi sede di Convitto nazionale (per le donne: alla sede di Anagni);

m) se attualmente presta servizio presso una pubblica Amministrazione (da indicarsi);

n) l'elenco dei titoli allegati alla domanda.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; sia la firma del notaio quanto quella del segretario comunale, non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Lo schema di domanda è indicato nell'allegato B al presente decreto.

Art. 4.

Titoli valutabili

Sono valutabili, i seguenti titoli (l'elencazione è puramente strumentale) fermo restando che qualora il concorrente, per effetto del possesso di più titoli potesse conseguire un punteggio superiore a 3 punti, si riduce a 3, ai sensi del successivo art. 6, il punteggio massimo da attribuire all'interessato:

a) titoli di studio, compreso quello richiesto per l'ammissione al concorso;

b) titoli di cultura;

c) titoli di servizio civile prestato senza demerito presso le Amministrazioni dello Stato;

d) titoli di servizio prestato senza demerito in qualità di istitutore assistente nei Convitti nazionali e di maestra istitutrice negli Educandati femminili dello Stato.

Fra i titoli di cultura, la conoscenza della *lingua francese*, dimostrata con documentazione riconosciuta idonea dalla Commissione, è valutabile fino a punti 1,50.

I documenti che si riferiscono a titoli di servizio devono indicare la qualifica di merito conseguita in ciascun anno o frazione di anno — di servizio prestato o, comunque, che il servizio è stato prestato senza demerito o che non risultano agli atti dell'ufficio note di demerito, a pena di valutazione con un punteggio ridotto, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice del concorso.

I documenti relativi a titoli di studio, di abilitazione e tutti quelli che, comunque, si riferiscono a titoli di merito classificabile con voto o con giudizio devono indicare il voto o il giudizio conseguiti. In difetto di tale indicazione il titolo è valutato con il minimo del punteggio stabilito dalla Commissione per la relativa categoria.

Non si valutano i titoli non documentati, anche se dichiarati nella domanda.

Art. 5.

Esclusione dal concorso - Irricevibilità delle domande

Il Ministro, con decreto motivato, può disporre l'esclusione dal concorso degli aspiranti che non posseggano i requisiti prescritti.

Saranno dichiarati irricevibili le domande di ammissione e i documenti pervenuti oltre il termine di scadenza stabilito dal precedente art. 3 e le domande e i documenti restituiti oltre il termine assegnato per la loro regolarizzazione, nella ipotesi prevista dal successivo art. 11.

Art. 6.

Prove di esame - Ripartizione del punteggio
Momento di valutazione dei titoli

1. Gli esami constano di due prove scritte e di una orale, in conformità del programma indicato nell'allegato A al presente decreto.

La Commissione giudicatrice del concorso dispone di *dieci punti* per ciascuna delle *prove scritte*, di *dieci punti* per la *prova orale* e di *tre punti* per *i titoli*.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La media dei punti riportati nelle prove scritte si esprime in decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale s'intende superata se il candidato vi ha conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva si esprime in ventitreesimi ed è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nella prova orale.

2. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, n. 2, devono sostenere oltre alle normali prove di esame, anche la prova di lingua tedesca, consistente in una lettura e in una conversazione integrate da un breve saggio scritto (dall'italiano in tedesco).

La prova s'intende superata qualora il candidato vi abbia riportato la votazione di almeno 7 su 10.

Il contenuto della prova è indicato nel n. 3) del programma allegato.

3. I candidati che siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di avvalersi di quanto previsto nel precedente n. 2 oppure di sostenere, in lingua tedesca, tutte le ordinarie prove di esame (scritte e orali). In al caso, essi dovranno sostenere, in lingua italiana, anche le particolari prove (una scritta e una orale) intese ad accertare la loro piena conoscenza della lingua italiana. I candidati di cui al presente n. 3 concorrono ai posti riservati previsti dall'art. 1, n. 2.

Il contenuto delle prove in lingua italiana è indicato al n. 4) del programma allegato.

Le prove di lingua italiana s'intendono superate se il candidato abbia conseguito la media di almeno sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

4. La data delle singole prove scritte sarà resa nota ai candidati ammessi al concorso mediante comunicazione diretta e con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, ammessi alla prova stessa, mediante comunicazione diretta.

Perde il diritto alla prova orale chi non si presenti nel giorno stabilito, salvo gravi motivi riconosciuti dalla Commissione giudicatrice del concorso; la quale, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove, fissa definitivamente all'interessato altro giorno.

Tanto le prove scritte quanto la prova orale, avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate 8 ore (per ciascuna prova).

Art. 7.

Svolgimento delle prove di esame e documenti di identità personale

I candidati che parteciperanno alle prove di esame dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento di ognuna delle prove di esame, la carta di identità o il libretto ferroviario, o la tessera postale di riconoscimento personale, o il libretto di pensione di guerra (con fotografia) o il porto d'armi, o la patente automobilistica, o il passaporto, oppure, mancando di tali documenti, la propria fotografia munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

Presentazione di documenti da parte dei candidati che hanno superato la prova orale.

I candidati che avranno superato la prova orale saranno invitati a presentare, *entro 20 giorni* a decorrere dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti idonei a dimostrare l'eventuale possesso di titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni, diano diritto a riserve di posti nella nomina e a preferenze a parità di merito.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, hanno diritto a riserve di posti:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra (art. 9 legge 3 giugno 1950, n. 375 nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367) e le categorie dei cittadini ai quali sono stati estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, ai mutilati e agli invalidi di guerra;

b) gli orfani di guerra (art. 54 legge 13 marzo 1958, numero 365) e le categorie di cittadini ai quali sono stati estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, agli orfani di guerra;

c) gli ex combattenti (art. 20 regio decreto 8 maggio 1924, n. 843) e le categorie di cittadini ai quali sono stati estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, agli ex combattenti.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle altre vigenti in materia.

I documenti comprovanti il possesso di titoli che danno diritto a riserve di posti e a preferenze devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e devono essere rilasciate dagli organi competenti.

Art. 9.

Graduatorie del concorso — Riserve di posti Preferenze a parità di merito

1. La Commissione giudicatrice del concorso forma, ultimate le operazioni relative alla valutazione dei titoli e alle prove di esame, la graduatoria generale di merito del concorso, nella quale sono inclusi i concorrenti che abbiano superato, nei modi previsti dall'art. 6, le prove di esame. L'ordine di graduatoria è determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo si esprime in ventitreesimi.

La graduatoria generale di merito è approvata con decreto ministeriale, con l'osservanza dei criteri prescritti dalle vigenti disposizioni in caso di parità di merito.

Con decreto ministeriale sono altresì dichiarati i vincitori e gli idonei, con l'osservanza delle disposizioni vigenti relative a riserve di posti a favore delle categorie di cittadini indicate nell'art. 8 del presente decreto.

2. Per i candidati che avranno superato anche la prova facoltativa di lingua tedesca o che avranno sostenuto e superato, in lingua tedesca, le prove obbligatorie di esame, e quelle particolari in lingua italiana, è compilata una graduatoria riservata, da formarsi nell'ordine determinato dal punteggio complessivo ottenuto sommando la votazione complessiva riportata nelle prove di esame ordinarie, quella riportata nelle prove di esami particolari e quella riportata nella valutazione dei titoli. Il puteggio complessivo si esprime in trentatreesimi.

Resta ferma l'inclusione degli stessi candidati anche nella graduatoria ordinaria del concorso.

Le graduatorie del concorso sono approvate sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Art. 10.

Presentazione dei documenti di rito da parte dei vincitori — Riferimento a documenti già prodotti

1) I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, *nel termine di trenta giorni* a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, a pena di decadenza dagli effetti del concorso, i seguenti documenti, redatti nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (e non certificato di nascita);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica (1) del titolo di studio e del titolo di abilitazione (qualora non l'abbiano già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio per i titoli di merito);

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte dei concorrenti coniugati o vedovi con prole);

g) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico comunale, o da un medico militare o da un medico condotto. Il certificato dovrà attestare che è stato effettuato l'accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico riguardante i concorrenti che siano mutilati o invalidi per cause di guerra o di servizio, dovrà attestare esplicitamente che l'infermità non è di pregiudizio alla salute dei colleghi di lavoro e degli alunni che frequentano il Convitto;

h) la documentazione comprovante il diritto a deroga al limite massimo di età (da presentarsi soltanto da parte di coloro che hanno fruito del beneficio);

i) dichiarazione in carta semplice, a firma del candidato, attestante i servizi civili e militari, sia di ruolo che non di ruolo, eventualmente prestati allo Stato e agli altri Enti pubblici (art. 5 legge 15 febbraio 1958, n. 46).

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) devono essere di data non anteriore a 3 mesi a quella dell'apposita comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

---

(1) Per le formalità di autenticazione v. successivo art. 11.

2) I concorrenti che alla data di ricevimento della richiamata apposita comunicazione siano dipendenti statali di ruolo o di ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine stabilito dal presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) titolo di studio e titolo di abilitazione (originale, o in copia autentica ai sensi del successivo art. 11, ma non un semplice certificato);

c) certificato medico di idoneità all'impiego (v. lett. g) del precedente n. 1).

3) E' ammesso riferimento ai documenti eventualmente già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli previsti dall'art. 4 e per i fini di cui all'art. 8 (escluso il riferimento ai documenti di cui alle lettere b), d), e) e f) del precedente n. 1).

Coloro che rivestano la qualifica di profugo possono fare riferimento a documenti esistenti presso questa od altra Amministrazione, indicando, in tal caso, con la massima esattezza, l'Amministrazione e lo specifico ufficio presso cui i documenti stessi si trovano depositati (art. 3 decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080).

Art. 11.

Disposizioni generali sui documenti e sulle domande

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegato *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, con l'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo stesso.

Ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 228, le firme apposte sui documenti, la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti, *non sono soggette a legalizzazione, ad eccezione*:

a) delle firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi o certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola: la legalizzazione è di competenza del provveditore agli studi;

b) delle firme sui documenti posti in essere all'estero e da valere nello Stato italiano (la competenza in materia è regolata dal decreto del Ministro per gli affari esteri 15 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1959, n. 82);

c) delle firme apposte da esercenti professioni e arti su documenti da prodursi ad uffici pubblici fuori del Comune (la legalizzazione è di competenza del sindaco o dei suoi delegati o del segretario comunale).

Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i documenti la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti possono essere prodotti, anzichè in originale, in copia autentica anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ferma restando l'osservanza della legge sul bollo. L'autenticazione è effettuata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale si trova depositato, nonchè da un notaio, da un cancelliere o da un segretario comunale.

L'Amministrazione si riserva di accordare un breve termine per la regolarizzazione di documenti eventualmente imperfetti.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie del concorso

Le graduatorie del concorso saranno pubblicate, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

da un consigliere di Stato che la presiede;

da due docenti universitari titolari delle materie su cui vertono le prove di esame;

da un impiegato appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con la qualifica non inferiore a direttore di divisione;

da un rettore dei Convitti nazionali.

Limitatamente alle operazioni relative alle prove di lingua tedesca e alla valutazione dei titoli per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, la Commissione sarà integrata da docenti di tali lingue.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe.

Art. 14.

Nomina

Il vincitore che accetti la nomina sarà assunto quale vice rettore aggiunto straordinario nei Convitti nazionali.

Lo svolgimento della carriera e il trattamento economico del personale della carriera direttiva dei Convitti nazionali sono disciplinati dalle leggi 1° agosto 1960, n. 853 e 22 novembre 1962, n. 1678.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1964
Registro n. 33, foglio n. 300

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Prove scritte*

1) Svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria o di pedagogia, a scelta del candidato.

2) Svolgimento di un tema di legislazione amministrativa e scolastica riferita ai seguenti argomenti:

Attribuzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato - Attribuzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti - Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato - Disciplina dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali - Ordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione - I Corpi consultivi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione - Il provveditore agli studi - Il Consiglio scolastico provinciale - L'ordinamento scolastico - Lo ordinamento dei Convitti nazionali (regio decreto 6 maggio 1923 n. 1054, articoli 118 e seguenti - regi decreti 1° settembre 1925, n. 2009 e 22 ottobre 1931, n. 1410).

2. *Prova orale*

1) *Letteratura italiana* dall'Umanesimo ai giorni nostri.

2) *Storia*: storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri, con riferimento alla storia d'Europa.

3) *Pedagogia*: Il concetto di educazione - Fini e mezzi della educazione - I principali problemi dell'educazione individuale e sociale, con particolare riferimento a quella collegiale - Gli attuali orientamenti pedagogici.

Il candidato ha facoltà di presentare un'opera di autore contemporaneo.

4) *Nozioni di igiene*. Nozioni di legislazione scolastica (il programma della prova scritta) con particolare riguardo alle disposizioni concernenti i Convitti nazionali.

3. *Prova facoltativa di lingua tedesca*

La prova consiste in una lettura ed in una conversazione integrate da un breve saggio scritto, intesi ad accertare la capacità del candidato di tradurre dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

4. *Prove in lingua italiana*
(per i candidati che sostengono in lingua tedesca, le normali prove di esame: art. 6, n. 3 del bando)

a) Prova scritta: breve trattazione di un argomento scelto dal candidato fra i due che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice.

b) Prova orale: lettura di brani di prosa scelti dalla Commissione esaminatrice - Conversazione.

p. *Il Ministro*: BADALONI

ALLEGATO B

Schema della domanda di ammissione al concorso

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione classica, scientifica e magistrale Divisione V. — ROMA

. .l. . . sottoscritt. (1) (cognome e nome) . . nato . il a chiede di essere ammess al concorso, per titoli e per esâmi, a posti di vice rettore aggiunto straordinario nel ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali, indetto con decreto ministeriale

Dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di avere diritto alla deroga al limite massimo di età perchè (da compilarsi soltanto da parte di coloro che hanno superato gli anni 40);

di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (oppure di non essere iscritt. nelle liste elettorali perchè .);

di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali);

di essere in possesso della laurea in conseguita nell'anno accademico presso

di essere in possesso dell'abilitazione (2) all'insegnamento di conseguita nell'anno

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dallo art. 2 n. 2 del bando:

di accettare, in caso di nomina, la destinazione a qualsiasi sede di Convitto nazionale (per le donne alla sede di Anagni);

di essere attualmente in servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . (oppure: di non essere in servizio presso pubblica Amministrazione);

di allegare i seguenti documenti, ai fini della valutazione prevista dall'art. 4 del bando;

(eventualmente):

di voler sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (oppure: di voler sostenere in lingua tedesca le ordinarie prove di esame e, quindi, le prove di lingua italiana);

di eleggere il proprio domicilio a . . via numero . .

Data .

Firma . . .

(1) Le donne devono indicare il cognome da coniugate, poi il nome e l'indicazione « nata » seguito dal cognome da nubile.

(2) o di laurea abilitante.

(3) La firma deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 3 del bando.

(3844)

Concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Licei artistici, Istituti d'arte, Scuole d'arte relativo a posti disponibili al 1° ottobre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per gli insegnanti in servizio negli Istituti di istruzione artistica, relativi ai posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1963.

Detti concorsi sono per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1. Storia della musica e bibliotecario	Conservatori di musica	1
2. Scenografia	Accademie di belle arti	1
3. Disegno geometrico, prospettiva e architettura	Licei artistici	1
4. Storia dell'arte e delle arti applicate - Storia dell'arte e dell'arte della ceramica - Storia dell'arte, stili e tecconologia - Storia dell'arte, lingua e lettere italiane, storia e geografia	Istituti d'arte	1
5. Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e disegno professionale relativo - Decorazione pittorica e disegno di figura - Decorazione murale - Pittura decorativa - Pittura applicata alla decorazione murale - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Id.	2
6. Plastica - Plastica ornamentale - Plastica decorativa - Plastica di ornato e figura - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica applicata alla decorazione murale - Decorazione plastica - Decorazione plastica e disegno relativo - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Modellazione e lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo - Scultura decorativa	Id.	2
7. Disegno geometrico e di proiezione - Disegno geometrico e prospettiva - Disegno geometrico e architettonico - Disegno geometrico, architettonico e prospettiva - Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale - Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia - Disegno geometrico, teoria delle ombre e prospettiva - Disegno geometrico, ornamentale, plastica e elementi di prospettiva - Disegno architettonico - Architettura - Architettura e relativo disegno professionale - Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo - Architettura decorativa - Costruzioni - Disegno ornamentale	Id.	3
8. Cultura generale - Italiano, storia e geografia - Italiano, storia e geografia, diritti e doveri e comparazione di stili	Scuole d'arte	2

Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
9. Storia dell'arte e delle arti applicate	Scuole d'arte	3
10. Aritmetica, geometria, contabilità - Matematica, fisica, contabilità - Matematica, fisica, contabilità, scienze - Contabilità e diritto commerciale e industriale - Aritmetica, geometria e contabilità industriale	Id.	1
11. Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e relativo disegno professionale - Decorazione murale - Disegno e pittura applicata alla decorazione murale - Pittura decorativa - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Id.	2
12. Disegno dal vero - Disegno dal vero e disegno professionale per l'arte tessile - Disegno dal vero e disegno professionale per il merletto e il ricamo - Disegno ornamentale - Disegno ornamentale, geometrico e figura disegnata - Ornato - Disegno di ornato e professionale - Disegno a mano libera - Disegno a mano libera, geometrico e professionale - Figura - Disegno di figura - Disegno di figura e plastica	Id.	6
13. Plastica - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica e disegno professionale arte dei merletti - Plastica ornamentale - Decorazione plastica - Modellazione - Scultura decorativa - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo	Id.	3
14. Lavorazione artistica dei metalli e disegno professionale relativo - Disegno professionale per i metalli	Id.	1
15. Disegno geometrico e di proiezione - Disegno geometrico e architettonico - Disegno geometrico, architettonico e disegno professionale per il legno - Disegno geometrico e ornato - Disegno geometrico, ornato ed elementi di figura - Disegno geometrico e dal vero - Disegno architettonico - Disegno architettonico, costruttivo e teoria - Disegno professionale - Prospettiva	Id.	5

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1963 appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che alla stessa data sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) hanno prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) hanno riportato negli anni scolastici 1960-61, 1961-62 e 1962-63 qualifiche non inferiori a « Valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta da bollo da L. 200 devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma EUR, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1963.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1963 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1963.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dal capo d'Istituto attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1960-61, 1961-62, 1962-63 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1963 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco, in triplice copia, dei titoli di merito distinto, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato) nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo l'8 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, e di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 50 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quelle di cui alla circolare 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro, con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora non abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.

Prove d'esame

L'esame per gli insegnamenti di materie artistiche consta di una lezione la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Nel concorso del gruppo « cultura generale, italiano, storia e geografia », di cui al precedente art. 1, l'esame consta di una prova scritta su argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico e di una lezione che verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento del gruppo di materie impartite dal concorrente e che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Nel concorso del gruppo « matematica, aritmetica, fisica, contabilità, scienze, ecc. », l'esame consta di una prova scritta e di una prova orale che verte su argomenti compresi nel programma di insegnamenti del gruppo di materie predette, e che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Nei concorsi di cui ai numeri 5), 6), 7), 10), 11), 12), 13), 14) e 15) di cui al precedente art. 1, la lezione comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Art. 5

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie di titoli:

a) titoli di merito, di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato;

c) esito di concorsi in istituti di istruzione artistica.

Agli effetti della valutazione di merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo » nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale ed artistica svolta dal candidato.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1963.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo, sarà stabilito con successivo decreto, che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero parte II.

I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa. Ai candidati ammessi alla prova è data comunicazione del voto ottenuto nella prova scritta.

Del giorno fissato per la prova sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che non ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenerla in un altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza stabilisce la durata, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Art. 7.
Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

a) per le Accademie di belle arti: da tre professori titolari del ruolo delle Accademie di belle arti, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) per i Conservatori di musica: da due direttori titolari di Conservatori, uno dei quali con funzioni di presidente, ed un professore titolare negli Istituti stessi;

c) per i Licei artistici: da tre professori da scegliersi tra i titolari dei ruoli delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, di cui uno almeno delle Accademie stesse con funzioni di presidente;

d) per gli Istituti e Scuole d'arte: da un direttore titolare, presidente, e due professori titolari nei predetti Istituti e Scuole.

Ogni Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

Art. 8.
Formazioni delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che nella prova di esame abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli, non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.
Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1964
Registro n. 31, *foglio n.* 30

(3930)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di diciassette posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile sono attualmente disponibili diciassette posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di diciassette posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Art. 2.

Dei diciassette posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) delle candidate che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonee nelle prove di cui all'art. 8;

B) delle candidate, cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano, nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8, e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, nonchè salariate di ruolo dello Stato.

C) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, conseguita presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli indicati;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

F) stato di nubile o vedova.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *C*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, redatte su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di cinquanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *B*) del precedente art 3;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) di essere nubile o vedova;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderino concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere in tedesco tutte le prove di esame.

Le candidate che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dal successivo art. 18, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso; e saranno, a tal fine, invitate a presentarsi, in Roma, per essere sottoposte alla visita stessa, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della aspirante. Per le dipendenti dello Stato, in luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

Gli esami constano di tre prove scritte ed una orale, e vertono sulle seguenti materie:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo;

4) diritto del lavoro;

5) elementi di diritto internazionale pubblico;

6) legislazione amministrativa speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;

7) nozioni di medicina legale;

8) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco), a scelta della candidata.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale su tutto il programma.

Art. 9.

Le candidate che concorrono anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua. La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Le candidate che, oltre a concorrere ai due posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per le concorrenti ai posti riservati di cui all'art. 2, della prova orale di lingua prescritta al n. 8) del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna di esse riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine, le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate o invalide per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale la invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica d'invalida per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche le orfane di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e della Somalia, quelle dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dei territori esteri, nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le mutilate e invalide civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 2 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo da L. 200.

Le aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi fine, le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione, sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Documentazione e accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

Art. 17.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrerà dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 24° anno di età e non superato il 32°;

b) titolo originale di studio o copia autentica, rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200;

d) certificato, in carta da bollo da L. 200, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 200, attestante lo stato di nubile o di vedova;

g) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dalla

Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare, inoltre, le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 18.

L'Amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo all'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto, previsto dall'art. 3, lettera *E*).

A tal fine, le candidate che avranno superato le prove orali del concorso, saranno sottoposte a visita medica di controllo, in Roma, da parte di una Commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronuncie della Commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica delle candidate al servizio di istituto.

Le candidate che lo desiderino, potranno richiedere di essere sottoposte preventivamente alla suddetta visita medica di controllo, richiedendolo espressamente a termini del precedente art. 6.

Art. 19.

L'Amministrazione, inoltre, provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 20.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 17.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) del citato art. 17.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del richiamato art. 17, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 21.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 13, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 17, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 22.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso, con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 23.

Le vincitrici del concorso saranno nominate vice ispettrici in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nella sede cui saranno destinate, entro il termine che sarà stabilito.

In base alle previste esigenze dei servizi, le vincitrici del concorso saranno destinate, in particolare, alle sedi di: Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Chieti, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Gorizia, Nuoro, Piacenza, Ravenna, Rovigo, Sassari, Sondrio, Teramo, Trapani, Trento, Udine e Vercelli.

Alle vice ispettrici è corrisposta, ridotta di 1/3, la indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1964
Registro n. 16 Interno, foglio n. 134. — DI STEFANO

ALLEGATO

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'Interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale. — ROMA

La sottoscritta . . . .
nata il . . . . a . . . .
residente in . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di diciassette posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

A tal fine, dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

3) di non avere risportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .

5) di essere nubile (o vedova);

6) di voler sostenere la prova di lingua . . . .

7) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza

. . . . . . addì . . . .

Firma
. . . .

Autentica della firma
. . . .

Indirizzo
. . . .

N.B. — *A*) Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali, devono farne menzione nella domanda, al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età prevista alla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata, devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

C) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Le aspiranti, cittadine italiane di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

F) Le aspiranti che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dall'art. 18 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(3843)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a ventiquattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1961, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1962, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 359;

Visto il decreto ministeriale in data 8 agosto 1962, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1962, registro n. 40 Difesa-Aeronautica, foglio n. 200;

Visto il decreto ministeriale in data 22 giugno 1963, con il quale è nominato un membro aggiunto alla Commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1963, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 244;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1ª *Categoria: Costruzioni aeronautiche ed edilizie:*

1.	Capasso Luigi	punti	912,00
2.	Bertizzolo Erio	»	910,00
3.	Francioli Alberto	»	880,00
4.	Bartolelli Galeazzo	»	870,00
5.	De Rosa Giovanni	»	863,00
6.	Zancolla G. Battista	»	856,00
7.	Franceschetto Fulvio	»	853,50
8.	Sieni Luciano	»	849,00
9.	Cagnetti Paolo	»	844,00
10.	Benini Arturo	»	841,50
11.	Bruni Marcello	»	841.00
12.	Malisano Bortolo	»	837,00
13.	Sagrazzini Marcello	»	836,75
14.	Amati Giuliano	»	836,00
15.	Palombi Luciano	»	835,25
16.	Silvestro Antonio	»	833,00
17.	Moretti Franco	»	826,00
18.	Boriani Vito	»	813,00
19.	Orselli Giovanni, nato il 24 dicembre 1938	»	808,00
20.	Tesi Sergio, nato il 13 giugno 1939	»	808,00
21.	Casati Giancarlo	»	805,75
22.	Cocchiarella Luciano	»	803,00
23.	Pieraccini Augusto, nato il 25 ottobre 1931	»	802,00
24.	De Coll Bruno, nato il 17 agosto 1938	»	802,00
25.	Villa Angelo	»	794,00
26.	Ugliano Tullio	»	792,00
27.	Collmann Luigi	»	786,00
28.	Ursini Antonio	»	783,75
29.	Merlo Franco	»	776,00
30.	Rizzi Marzullo Vittorio	»	775,00
31.	Bartoli Franco	»	771,00
32.	Cabras Gavino	punti	759,00
33.	Biasini Alessandro	»	758,75
34.	Biancalana Paolo	»	758,00
35.	Ciampi Sergio	»	741,00
36.	Bramerini Angelo	»	728,50
37.	Morelli Lorenzo	»	707,00
38.	Tammaro Raffaele	»	702,75
39.	Saiella Giorgio	»	701,50
40.	Di Febbraro Vincenzo	»	696,00
41.	Lo Sapio Pasquale	»	683,00
42.	Ascani Felice	»	670,00
43.	Bardelli Luigi	»	655,00

2ª *Categoria: Assistenti di meteorologia:*

1.	Feliziani Cesare	punti	907,00
2.	Tosti Franco	»	905,00
3.	Russo Domenico	»	899,00
4.	Sollai Antonio	»	898,00
5.	Danisi Nicola	»	869,00
6.	Porrà Gianpaolo	»	866,00
7.	Mauri Piero	»	833,75
8.	Panaro Franco	»	829,00
9.	Gallo Ducezio	»	819,75
10.	Biavati Alberto	»	782,00
11.	De Propris Giancarlo	»	777,25
12.	Gamba Luigi	»	728,00
13.	Fabbris Marco	»	719,00
14.	Castricone Gilberto	»	702,50
15.	Di Dio Nunzio	»	692,00
16.	Bruno Emilio	»	657,00

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1964
Registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 287

(4142)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario in elettrotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Foglio d'ordini ministeriale n. 31 del 18 aprile 1964, ha pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1964, registro n. 18, foglio n. 20, che approva la graduatoria di merito del vincitore del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario in elettrotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1960.

(4039)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.